

**N. CCLXXVII - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO RECANTE  
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE  
PATRIMONIALI**

10 dicembre 2018

**IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO  
DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO**

- visto l'articolo 7, comma 2, della Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;
- vista la Legge n. LXXI, sulle fonti del diritto, del 1° ottobre 2008;

considerato che

- sussiste l'urgente necessità di emanare le presenti disposizioni aventi forza di legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;

ha promulgato il seguente

**DECRETO**

**Articolo 1**

**(Presupposti)**

1. Le misure di prevenzione patrimoniali si applicano, su proposta del promotore di giustizia presso il tribunale, ai soggetti indiziati di un delitto punito con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi o nel massimo a un anno, anche se estinto per intervenuta prescrizione.
2. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca. In tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso. 3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione.

## Articolo 2

### (Indagini)

1. Il promotore di giustizia presso il tribunale può richiedere, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, ad ogni ente, pubblico o privato, qualunque notizia o documento utile ai fini delle indagini per l'applicazione delle misure.
2. Il promotore di giustizia presso il tribunale può disporre indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie, sull'attività economica, sulle fonti di reddito e sul patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 1. Le predette indagini possono essere svolte anche nei confronti del coniuge, dei parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati all'articolo 1, nonché delle persone fisiche o giuridiche del cui patrimonio i soggetti medesimi risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente © indirettamente. Per le indagini che debbano essere svolte all'estero, si ricorre alla cooperazione giudiziaria internazionale.

## Articolo 3

### (Procedimento)

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta, il giudice unico fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori già nominati. L'avviso è comunicato e notificato almeno venti giorni prima dell'udienza, unitamente a copia della proposta.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie.
3. L'udienza si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria del difensore e del promotore di giustizia.
4. Il giudice unico, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione delle prove rilevanti.
5. Qualora debbano essere acquisite prove dichiarative, il giudice unico può disporre anche l'esame a distanza mediante idoneo strumento di collegamento.
6. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

## Articolo 4

### (Sequestro)

1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui alla proposta vengano dispersi, sottratti o alienati, il giudice unico, anche d'ufficio, ne dispone il sequestro con ordinanza.

2. Quando il sequestro ha ad oggetto beni immobili o mobili registrati, il giudice unico ne ordina l'iscrizione nei pubblici registri. Ove occorra, con l'ordinanza di sequestro, il giudice unico nomina anche l'amministratore giudiziario dei beni sequestrati.
3. Prima che venga formulata la proposta, il sequestro è disposto dal promotore di giustizia presso il tribunale con decreto motivato. Il decreto di sequestro perde efficacia se non convalidato dal giudice unico entro venti giorni.
4. Il sequestro è revocato, anche d'ufficio, quando vengono meno i presupposti applicativi. In ogni caso il sequestro perde efficacia quando è rigettata la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.

## Articolo 5

### (Confisca)

1. Il giudice unico dispone con sentenza la confisca dei beni di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo e che vi sia motivo di ritenere prodotto, profitto o prezzo di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego.
2. All'accoglimento, anche parziale, della proposta segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
3. Ai terzi in buona fede si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 bis del codice penale.

## Articolo 6

### (Sequestro e confisca per equivalente)

1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro o alla confisca dei beni, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente dei quali il proposto abbia la disponibilità, anche per interposta persona.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 3, comma 6.

## Articolo 7

### (Intestazione fittizia)

1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, il giudice unico, con il provvedimento che dispone la confisca, dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.
2. Ai fini di cui al comma I, fino a prova contraria, si presumono fittizi:
  - a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
  - b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

## Articolo 8

### (Impugnazioni)

1. L'appello avverso la sentenza di confisca si propone al tribunale.
2. Il ricorso per cassazione e l'istanza di revisione si propongono alla corte di cassazione.
3. Ai giudizi di impugnazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale.

## Articolo 9

### (Beni già sequestrati, confiscati o sottoposti a blocco preventivo)

Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale o a blocco preventivo.

## Articolo 10

### (Acquisizione al patrimonio della Santa Sede)

I beni confiscati, salvo quanto debba essere restituito a terzi aventi diritto, sono acquisiti al patrimonio della Santa Sede.

## Articolo 11

### (Entrata in vigore)

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano immediatamente in vigore.

L'originale del presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel

Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, dieci dicembre duemiladiciotto

Il Presidente

Visto

Il Segretario Generale